

## **A.C. 3 e abb.-bis-B, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”**

### **EMENDAMENTI**

## **BINDI MIOTTO MONACO**

### **1. Accesso alla ripartizione dei seggi e assegnazione del premio di maggioranza**

#### Articolo 1

*al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *alla lett. e), dopo le parole «accedono alla ripartizione dei seggi le liste» sono aggiunte le parole «, anche in coalizione, »;*
2. *alla lett. f), dopo le parole «340 seggi alla lista» sono aggiunte le parole «o alla coalizione di liste»;*
3. *alla lett. f), le parole «a quella» sono sostituite dalle seguenti: «alla lista o alla coalizione di liste».*

L'emendamento reintroduce la possibilità di presentarsi alle elezioni sia come lista, sia come coalizione di liste che indichino un unico leader, consentendo ad entrambe le tipologie l'assegnazione del premio di maggioranza se viene superato il 40%, nonché la partecipazione al ballottaggio laddove tale percentuale non venga raggiunta al primo turno. La soglia di accesso al riparto dei seggi, pari al 3%, rimane valida sia per le liste singole sia per le liste coalizzate e, al fine della determinazione della cifra elettorale delle coalizioni, non si tiene conto delle liste coalizzate che non l'abbiano superata.

---

### **2. Introduzione della facoltà di apparentamento tra liste in caso di ballottaggio**

#### Articolo 1

*Al comma 1, lett. f), le parole da «a quella che prevale» fino a «apparentamento tra i due turni di votazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla lista o alla coalizione di liste formata a seguito di apparentamento ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, che prevale nel turno di ballottaggio».*

L'emendamento introduce la facoltà per le liste ammesse al ballottaggio di accettare l'apparentamento richiesto da parte delle liste escluse dal medesimo (ma comunque ammesse al riparto dei seggi per aver superato la soglia del 3%). L'accettazione dell'apparentamento deve essere comunicato entro la domenica che precede il secondo turno. Nella scheda unica nazionale, i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio sono di dimensioni discretamente superiori a quelli delle liste eventualmente con esse collegate in coalizione a seguito di apparentamento. Inoltre, viene introdotto un obbligo di preventiva comunicazione, da parte delle liste concorrenti al primo turno, circa la disponibilità o meno all'apparentamento in caso di ballottaggio. Tale dichiarazione, che è condizione di validità dell'apparentamento stesso, è volta ad aumentare la trasparenza nei confronti degli elettori e a ridurre atteggiamenti tattici in campagna elettorale o al momento dell'apparentamento. La *ratio* è quella per cui ogni lista dichiara ai propri elettori se sia disposta ad eventuali accordi al secondo turno (senza dichiarare obbligatoriamente con quali altre liste, sebbene l'obbligo di dichiarazione possa indurla altresì ad esplicitare preventivamente i propri orientamenti in caso di ballottaggio), in modo da consentire agli elettori stessi di indirizzare il proprio consenso anche sulla base della disponibilità delle liste a coalizzarsi o meno in un'eventuale futura maggioranza di governo.